

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 1 del 27/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE II - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno 2017 addì ventisette del mese di marzo alle ore 19:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 10 Consiglieri:

BOTTAZZI ANDREA	Presente	MATTIOLI OMAR	Presente
BORTOLAZZI	Assente	PASI RITA	Presente
ROSSELLA		SIMONI GINA SIMONA	Presente
CECCARDI GIAMPIERO	Presente	BERTUZZI FRANCO	Presente
FIZZONI MAURO	Assente	BARONE CARMELO	Presente
FRAZZONI FEDERICA	Presente	BIGNAMI VALENTINA	Assente
LESI LUCA	Presente	LAZZARI MIRKO	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 dello Statuto Comunale partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Neri Mara

Presiede BOTTAZZI ANDREA, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE BERALDI GIUSEPPE.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Frazzoni Federica, Pasi Rita, Barone Carmelo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 1 del 27/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE II - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dati per approvati i verbali della seduta del 19/12/2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 6 del regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazione n. 19 del 19.02.2001

Relazione l'Assessore Ceccardi.

Il Consigliere Bertuzzi svolge una serie di rilevati e di osservazioni, in particolare chiede come mai il Comune di Baricella non applichi la tariffa puntuale ma continui ad applicare il tributo sulla base dei metri quadrati.

Replica il Sindaco

Il consigliere Bertuzzi dichiara voto contrario ritenendo che il sistema di calcolo della tariffa debba essere meglio definito evitando il sistema transitorio.

Replica e conclude il Sindaco

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni e altri immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) abitazioni e altri immobili occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 il quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla su citata Legge di Stabilità n. 147/2013;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 29/04/2014 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il regolamento TARI;

RITENUTO di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento al fine di rendere più omogenea la disciplina del tributo nell'ambito dei comuni appartenenti all'Unione

Terre di Pianura e in particolare modifica art. 10, art. 32, art. 36 e introduzione art. 25bis, che vengono evidenziati nel regolamento allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244, che ha stabilito, per l'anno 2017, il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

DATO ATTO che con apposita convenzione rep. N. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 25 del 23/9/2013 è stato approvato il progetto operativo di tale Ufficio confermando il Dr. Riccardo Barbaro quale coordinatore dello stesso e ha disposto con ulteriore atto giuntale n. 47 del 21/12/2013 l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi all'1/1/2014, attribuendo allo stesso Dr. Barbaro le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato;

SENTITO il parere del Revisore unico, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare competente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESENTI 10
VOTANTI 10

CON 7 voti favorevoli e 3 contrari (Bertuzzi, Barone e Lazzari) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) Parte II - Tassa sui rifiuti (TARI)" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, con le modifiche introdotte ed evidenziate in grassetto nell'allegato.
3. Di abrogare il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2014 e ss.mm.ii..
4. Di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 10

VOTANTI 10

CON 7 voti favorevoli e 3 contrari (Bertuzzi, Barone e Lazzari) espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BOTTAZZI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)